

F.U.A. 2007, FIRMATO L'ACCORDO DEFINITIVO

Il giorno 17 marzo alle ore 15,30 nell'Aula Verde del Ministero della Giustizia è stato ratificato l'accordo sulle modalità di distribuzione del FUA 2007. (Segue a pag. 4)



RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA

L'ordinamento italiano in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria ammette ai fini pensionistici il riconoscimento di determinati periodi, come individuati dalla legge n.114/74, che non siano già coperti da obbligo assicurativo.

Tra essi, particolare interesse riveste la possibilità di riscattare gli anni relativi alla durata legale dei percorsi di studio universitari. Introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 30/74 convertito nella legge 114/74,

(Segue a pag. 7)



All'Interno

AGENZIE FISCALI: DOGANE

CONCERTATO IL PIANO AZIENDALE E INVIATO
ALLE OO.SS.....P3

COMPARTO MINISTERI: GIUSTIZIA

DETRAZIONI FISCALIP4

DIP. POLITICHE FISCALI

LAVORI USURANTI E PENSIONI.....P5

COMPARTO MINISTERI: BAC

LA SEDE LEGALE DELL'ARCHIVIO DI
STATO DI TARANTO.....P5

COMPARTO MINISTERI: DIFESA

RIORDINO DEL SETTORE ESERCITOP9

LINEA EUROPA

INVASIONI DI RONDINI.....P10

RETROSCENA

UN BILANCIO SUL CINEMA DI QUESTA
STAGIONE.....P13

"FUORI PAGINA"

L' APPRENDIMENTO DELLA LINGUA MADRE
.....PAG 16

LA NUMERO UNO DE "LA SETTIMANA"



**LA FLP INVITA IL NUOVO GOVERNO
ALLE RIFORME**

LA NUMERO UNO DE "LA SETTIMANA"

LA FLP INVITA IL NUOVO GOVERNO ALLE RIFORME

di Elio Di Grazia

Definiti alcuni contratti nei vari Comparti del Pubblico Impiego, che ha visto la forte opposizione della FLP, il nuovo Governo avrà il compito importante e delicato di aprire il confronto con le Parti Sociali sulla riforma della Pubblica Amministrazione e l'Aran dovrà avviare nuovamente specifici incontri con e OO.SS. Nazionali per la definizione delle ultime trattative Contrattuali, al fine di concludere tutte quelle materie traslate nelle precedenti tornate contrattuali.

Dovranno essere verificate le indicazioni e gli impegni sottoscritti con il Governo nell'Intesa sul Lavoro Pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed approfondite con il nuovo Ministro della F.P. le modificazioni al Decreto Legislativo 165/2001 sulla trasformazione del modello contrattuale nel pubblico impiego.

Questi appuntamenti importanti per una seria e concreta riforma della Pubblica Amministrazione Italiana possono creare una divisione fra la pubblica amministrazione attuale e l'avvio della riforma.

I contratti di lavoro potevano essere una vera e propria occasione che però, anche nell'ultimo caso, quello delle Agenzie Fiscali, è stata una occasione persa.

Le code contrattuali e le nuove piattaforme economiche del biennio 2008-2009 possono essere l'occasione per dare un vero e proprio segnale di svolta.

La FLP ha partecipato con convinzione a tutta la fase degli incontri fra Aran e OO.SS. Nazionali, presentando piattaforme che contenevano alcune novità sia sul piano politico che su quello economico ed ordinamentale. Ha accettato la sfida della riforme e della riorganizzazione, ha scelto il



confronto politico alla sterile logica della contrapposizione di maniera, non più un sindacato autonomo da barricata ma una Federazione maggiormente rappresentativa con due priorità, quella di difendere il "lavoro pubblico" attraverso il dialogo e la proposta, quella di accettare la democrazia del confronto con i lavoratori.

Ed allora, con un nuovo Governo in carica, deve essere riaperto il dialogo sulle Code Contrattuali e sulla Riforma della Pubblica Amministrazione, deve essere posta al centro del confronto una piattaforma che richiami la difesa dei "diritti" dei pubblici dipendenti. Solo per fare alcuni e specifici esempi, sul fronte dell'ordinamento professionale, la FLP aveva proposto e continuerà a proporre il superamento dell'Area "A", ormai anacronistica, l'individuazione di una quarta Area, quella delle professioni, della vicedirigenza, delle alte professionalità che sono presenti nel Pubblico Impiego e che sono comprese e saranno ancora comprese dall'attuale formula di ordinamento professionale proposto e condiviso dalle altre

organizzazione sindacali.

Tutto quello che la FLP aveva inserito nelle piattaforme e sperato si avviassero nei Contratti Collettivi, oggi può e deve essere ripreso nelle contrattazioni future che non dovranno più contenere articoli di rimando e note a verbale congiunte, che mortificano il ruolo e la funzione del Sindacato e danno il senso di una provvisorietà contrattuale. In ultimo come FLP riteniamo debbano essere definitivamente riviste quelle "norme" ed "accordi" liberticidi che non consentono alle OO.SS., ancorché rappresentative, di sedersi ai diversi tavoli di confronto, politici e tecnici, nazionali e locali, se non firmatarie dei CCNL.

Siamo convinti che queste scelte di coerenza e di rinnovato impegno, saranno riconosciute dai lavoratori pubblici che hanno trovato e troveranno sempre in FLP un sindacato veramente libero, autonomo ed indipendente.

AGENZIE FISCALI
ENTRATE

CONCERTATO IL PIANO AZIENDALE E INVIATO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



La frase che riportiamo di seguito non è nostra ma è tratta da un comunicato confederale uscito all'indomani della firma sul contratto.

“Il Contratto, come vedete, è stato sottoscritto da CGIL CISL UIL che, dunque, da oggi avranno il compito e la responsabilità di rappresentare il personale per la piena applicazione di tutti gli istituti del CCNL”.

Forse voleva essere un richiamo ai lavoratori ma suona invece così: “Da oggi state in mano a noi che abbiamo firmato il contratto e stiamo ai tavoli di trattativa”. E si è visto subito cosa hanno intenzione di combinare ai tavoli di trattativa, in nostra assenza. Giorni fa infatti era prevista la

trattativa sul piano aziendale 2008 dell'Agenzia delle Entrate e, per l'ennesima volta, sui passaggi dall'area B all'area C. Sapete già della nostra esclusione dal tavolo e del fatto che ricorreremo ai giudici per questo. Ma è più interessante comprendere ciò che è avvenuto. Il piano aziendale era stato inviato dall'agenzia alle Organizzazioni Sindacali appena la sera prima. Buon senso avrebbe voluto quindi che ci si concentrasse sui passaggi tra le aree, che i lavoratori aspettano da lungo tempo e che ormai stanno diventando una chimera e rimandassero la concertazione sul piano aziendale almeno dopo aver avuto il tempo di

leggerlo. Hanno, invece, rinviato i passaggi d'area e hanno fatto la concertazione su un piano aziendale che forse neanche avevano letto (e che ovviamente sposta in alto tutti gli obiettivi per i lavoratori) e che serve solo all'Agenzia per firmare le convenzioni in fretta senza “inutili” passaggi con il sindacato, se non quelli puramente formali. E così la concertazione su un piano aziendale che modifica profondamente i carichi di lavoro è fatta e finita. E non fatevi ingannare dalla dichiarazione che i sindacati hanno fatto alla fine, dove dicono che considerano la concertazione non conclusa perché, quando c'è un verbale di Concertazione, è firmato dalle OO.SS. e l'Agenzia chiosa con un “La parte pubblica prende atto delle posizioni espresse dalle OO.SS.”, la concertazione è finita.

Nel frattempo, gli stessi lavoratori che dovranno lavorare di più grazie al piano aziendale concertato, aspetteranno ancora che qualcuno spieghi loro perché l'accordo sui passaggi dall'area B all'area C, che doveva concludersi entro il 31 dicembre 2007, continua ad essere rinviato.

Un capitolo a parte merita poi l'incomprensibile posizione di RdB, la cui firma abbiamo visto sul verbale di concertazione, che si accoda a rinviare il passaggio tra le aree e concerta anch'essa il piano aziendale.

Forse, oltre a farsi le domande e darsi le risposte, dovrebbero meditare sul fatto che stare ai tavoli non è un semplice esercizio di presenza.

Se è per accordarsi a CGIL, CISL e UIL che sono ai tavoli, forse il gioco non vale la candela...

COMPARTO MINISTERI
GIUSTIZIA**E.U.A. 2007, FIRMATO L'ACCORDO DEFINITIVO***di Raimondo Castellana e Piero Piazza**(Segue da pag. 1)*

Nel corso della riunione, anche se non all'ordine del giorno, sono stati chiesti dei chiarimenti su voci circolanti al Ministero in ordine agli interpelli, banditi per tutte le qualifiche funzionali, e nello specifico:

-sulla mancata assegnazione dei posti di risulta,

-sul mancato scorrimento delle graduatorie.

Inoltre, la FLP ha anche sottolineato l'importanza di sapere se le richieste di rettifica inviate dai lavoratori in ordine alla revisione dei punteggi assegnati siano state prese tutte in considerazione prima delle proposte definitive formulate ai vincitori.

Il Capo dipartimento dr. Claudio Castelli ha precisato preliminarmente che il prossimo interpellato non sarà pubblicato se non saranno prima definite le procedure di mobilità predisposte nel maggio 2007,



mentre in ordine alle richieste fatte dalle OO.SS. unitariamente, si è impegnato a dare al più presto delle risposte, atteso il rispetto dell'accordo sulla mobilità sottoscritto nel marzo del 2007.

Inoltre si è ricordato all'Amministrazione che pendono problematiche ancora non

chiarite, come per esempio, la Legge 104/92, l'articolo 42 bis, la regolamentazione dei comandi dei lavoratori provenienti da altre amministrazioni, trasformazione dei rapporti di lavoro da part-time a full-time ecc.ecc.

Infine il Sottosegretario Avv. Luigi Li Gotti ha ribadito che l'impegno già assunto sull'annosa tematica della Ricollocazione di tutto il personale Giudiziario rimane il primo obiettivo da riguardare nella prossima legislatura.

**DETRAZIONI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA**

La legge finanziaria 2008 all'articolo 1, comma 221, ha disposto che il lavoratore è tenuto, con cadenza annuale, a comunicare al datore di lavoro o alle Direzioni Provinciali del Tesoro la detrazione per carichi di famiglia spettanti già riconosciute in busta paga.

In mancanza di tale comunicazione

verranno revocate d'ufficio le detrazioni per carichi di famiglia.

Si allegano alla presente modulo del M.E.F. (Ministero dell'Economia e delle Finanze) per la dichiarazione da compilare relativa alle detrazioni spettanti su menzionate, con le relative "Istruzioni per la compilazione".

Per maggiore informazione ricordiamo che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono redditi inferiori a E 2.840,51.

Si raccomanda di provvedere ad inoltrare la comunicazione alle DPT, o al proprio ufficio di servizio, o trasmesso per posta alla DPSV territoriali di appartenenza nel più rapido tempo possibile con l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti per i quali si intende avvalersi delle detrazioni.

Tutto ciò al fine di evitare spiacevoli sorprese consistenti nella revoca delle detrazioni con conseguente diminuzione della già magra retribuzione percepita.

DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI

LAVORI USURANTI E PENSIONI: NUOVE TUTELE E MIGLIORAMENTI

di Pasquale Nardone

Con un decreto varato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, si è messo in moto il meccanismo per il riconoscimento di benefici pensionistici previsti dalla legge 247/2007 per i lavori usuranti. Il provvedimento, però deve passare al vaglio delle commissioni parlamentari per il SI definitivo e quindi un primo scaglione potrà avvalersene dal 1° luglio 2009.

Sono coinvolte quattro categorie di lavoratori:

-quelli che svolgono mansioni particolarmente gravose, come i lavori in galleria, cava, miniera, ad alte temperature o in spazi ristretti;

-addetti alle linee a catena;

-i conducenti di mezzi pubblici adibiti al trasporto di almeno nove persone;

- lavoratori notturni.

Quest'ultima categoria interessa di più il

comparto Ministeri (Beni Culturali e Difesa). Il decreto infatti prevede requisiti più favorevoli per i turnisti possono far valere almeno 64 notti lavorative nell'arco di un anno fino a 71 notti (riduzione dell'età minima di un anno); per attività svolta da 72 a 77 notti (riduzione di due anni). Lo sconto di tre anni per l'età minima per il pensionamento anticipato, va a coloro che raggiungono il tetto delle 78 notti annue. La permanenza minima nelle attività usuranti è di 7 anni negli ultimi dieci anni

fino al 2017.

Le domande per l'accesso ai predetti benefici corredate da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti richiesti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Nel primo anno di applicazione del decreto il termine è fissato al 30 settembre.

Comunque ritorneremo sull'argomento nel momento in cui il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed andrà in vigore.



COMPARTO MINISTERI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

A quando una sede legale per l'Archivio di Stato di Barletta?

di Pasquale Nardone

Riteniamo sia veramente importante, per il personale in servizio, parlare della nuova sede della Sezione di Archivio di Stato di Barletta in quanto i tempi per il trasferimento dall'attuale "impropria" sistemazione (locali a piano terra di proprietà privata e quindi pagamento del fitto) al restaurato e molto più adeguato edificio di proprietà demaniale (ergo, niente fitto!) sembrano allungarsi inspiegabilmente con grave danno per l'erario (fino ad ora sborsati quasi 5 miliardi



delle vecchie lire).

Sono passati ormai 35 anni da quando con D.M. del 27/12/1973 a Barletta fu istituita la 40^a ed ultima Sezione di Archivio di Stato in base alle valutazioni sull'esistenza nella Città, della famosa Disfida, di archivi rilevanti per qualità e quantità.

Parliamo della nuova sede perché ormai la necessità di dare alla Sezione di Barletta una nuova e più consona dislocazione è diventata obbligatoria e

BENI E ATTIVITA' CULTURALI



non più procrastinabile soprattutto in presenza delle nuove normative sulla sicurezza dei posti di lavoro. Sono passati quindici anni da quando l'ex Direttore dell'Archivio di Stato di Bari e della Sezione di Barletta individuò nell'abbandonato e quasi completamente diroccato ex convento di S.Giovanni di Dio la sede più dignitosa dove trasferire gli uffici e i depositi della Sezione. Dopo i lavori di restauro terminati nel 2002, l'immobile fu

ufficialmente consegnato alla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici della Puglia per essere adibito a sede della Sezione di Archivio di Stato di Barletta. Praticamente bisognava "solamente" fornire di impianti e arredamento lo stabile e quindi consegnarlo all'Archivio. Purtroppo da allora solo rinvii e mancanza di fondi mentre si continua a pagare un fitto con il personale della Sezione e la numerosa utenza che più e più volte hanno richiesto

una sistemazione più adeguata e in linea con la legislazione.

L'esigenza di una nuova sede diventata ancora più pressante in quanto, istituita la nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani, la legge prevede che ci sia un Archivio di Stato e quindi molto presto il nuovo governo varerà il decreto per mutare lo status della Sezione di Archivio di Stato di Barletta in Archivio di Stato.

Le iniziative intraprese da Pasquale Nardone, Vice Segretario Nazionale e Segretario Regionale della FLP-BAC Puglia e Basilicata, in collaborazione con Michele Grimaldi Coordinatore Provinciale Barletta-Andria-Trani, sono state tante e tutte mirate a dipanare una ingarbugliatissima situazione che, come ostacolo insormontabile (ormai è diventato un vero e proprio Totem dell'inefficienza statale), ha la mancanza della copertura finanziaria per terminare i lavori. Intanto, però, si continua a pagare un fitto per locali che sicuramente non rappresentano il massimo della adeguatezza e sicurezza per un posto di lavoro, oltre a non permettere tante iniziative che per un Istituto culturale rappresentano vero e proprio ossigeno in presenza di un'utenza sempre più crescente ed esigente.


Si spera ora che la nuova Dirigente Generale per gli Archivi, l'arch. Antonia Pasqua RECCHIA, voglia adottare provvedimenti tesi a risolvere questa non più rinviabile situazione che penalizza innanzi tutto il personale in servizio e l'utenza che dovrebbe, secondo la recentissima Carta dei Servizi del M.B.A.C., essere messa in condizione di usufruire di un bene culturale nella maniera più adeguata. Terminando non possiamo che mutuare una frase propria del "burocraticismo": " Si resta in attesa di una sollecita soluzione".



DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA

di Alessio Boghi



(Segue da pag 1)

la materia è stata modificata dapprima con il decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, attuativo della delega conferita dall'art. 1 comma 39 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (legge Dini) e da ultimo dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 che ha introdotto all'articolo 2 del d.lgs. 184/97 gli articoli 4-bis, 5-bis e 5-ter. Tali ultime novità si sostanziano:

- nell'ampliamento del periodo di rateizzazione del pagamento dell'onere di riscatto (si passa da 60 a 120 rate mensili);
- nella possibilità di riscatto anche in favore di

coloro i quali non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (non lavoratori);

- nella previsione del beneficio fiscale;
- ed infine, nella validità dei periodi riscattati al raggiungimento del diritto alla pensione.

I PERIODI RISCATTABILI.

L'art. 2 della legge 184/97 ammette la possibilità del riconoscimento degli anni di studio universitario a condizione che il periodo, in tutto o in parte, per il quale si richiede il riscatto non sia già coperto da

obbligo di contribuzione, anche figurativa, indipendentemente dalla natura del regime di computo pensionistico applicato al richiedente (retributivo, misto o contributivo). In sostanza, non si può chiedere il riscatto del periodo in questione se in riferimento ad esso il lavoratore abbia svolto contestuale attività lavorativa.

Il periodo che può essere riscattato coincide con la durata legale del corso di studio, con conseguente irrilevanza degli anni ad essa eccedenti, cosiddetti fuori corso. Per il riscatto è obbligatorio che il richiedente abbia conseguito il titolo finale. A tal proposito possono essere riscattati i periodi che abbiano portato al conseguimento di uno dei diplomi previsti dall'art. 1 della legge 341/90, vale a dire diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi legali previsti dalla citata legge n. 341/1990.

A far data dal 12 luglio 1997, diversamente a quanto previsto precedentemente, i titoli di studio sopra indicati possono essere riscattati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto. La valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione all'Università e non più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea.

COMPUTO DELL'ONERE DI RISCATTO.

Articolata e complessa è la procedura prevista per il calcolo dell'onere di riscatto, il quale viene determinato in base alle norme che disciplinano la

DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA



liquidazione della pensione con il sistema pensionistico di cui alla legge 335/95, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi di riscatto (vedasi Circolare INPDAP 24 febbraio 1999, n.12). In punto due sono le date da tenere in considerazione per il calcolo dell'onere di riscatto: il 1 gennaio 1996 entrata in vigore del regime di calcolo pensionistico con il sistema contributivo

applicato al lavoratore che anteriormente a tale data non è mai stato sottoposto ad obbligatoria contribuzione previdenziale; il 1 gennaio 1993, data che segna la distinzione del calcolo pensionistico con il sistema retributivo secondo la quota A (per i periodi ad esso antecedenti) ovvero quota B (per i periodi compresi tra tale data ed il 31 dicembre 1995).

Diversamente dai sistemi di calcolo

pensionistico che prevedono tre modalità di calcolo (retributivo, contributivo e misto) per il calcolo dell'onere di riscatto si applicano le norme previste per il calcolo della pensione con il sistema retributivo (applicazione della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 1338/62) e quelle per il sistema contributivo. Il calcolo dell'onere di riscatto con il sistema contributivo si applica anche a coloro che sono soggetti al calcolo pensionistico con il sistema misto.

L' onere di riscatto annuo è determinato applicando al montante contributivo (retribuzione media pensionabile tenuto conto dei coefficienti di variazione del costo della vita) l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che a partire dal 2007 è elevata al 33%.

Richiedenti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

In riferimento a tali soggetti, stante l'assenza di retribuzione, il reddito da prendere come base di calcolo è rappresentato dal reddito minimo su cui è calcolata la contribuzione obbligatoria degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. A tal proposito la Circolare INPS n. 13 del 1 febbraio 2008 individua in 13.819,00 euro tale grandezza; ne discende che in tale ipotesi l'onere di riscatto annuale ammonta ad euro 4.560, pari al 33% di 13.819,00. Pertanto riscattare una diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento comporta per il richiedente un esborso totale, per i quattro anni di durata legale del corso di studio, pari ad euro 18.240,00.

BENEFICIO FISCALE.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ovvero detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% dell'importo stesso.



**COMPARTO MINISTERI
DIFESA****Terza riunione nazionale sul riordino del settore Tra. Mat. dell'esercito
CONCLUSO IL CONFRONTO TECNICO NAZIONALE***di Giancarlo Pittelli*

Si è svolta presso la sala "Diaz" di Palazzo Esercito, la terza riunione tecnica tra l'A.D. e le OO.SS. Nazionali che ha avuto per oggetto i provvedimenti di riordino del settore Tra.mat. della Forza Armata con riferimento sia agli Enti dell' area industriale che a quelli dell'area cosiddetta del "sostegno", e che ha visto la presenza al tavolo di Rappresentanti di SMD, di SME DIPE e del Comando Logistico.

Dopo i saluti iniziali del Gen. C. D'Alzini, Capo di SME - OO.FF., la parola è passata al Gen. Angelicchio, Capo di SM del Cdo Logistico, che ha fatto il punto di situazione sul processo di riordino del settore Tra.mat. e illustrato le risultanze delle consultazioni locali con OO.SS. territoriali ed RSU:

POLI DI MANTENIMENTO:

I decreti di riordino di CETLI di Civitavecchia, CEPOLISPE di Montelibretti e PMAL di Terni rimangono quelli già concordati a livello locale e presentati alle OO.SS. nazionali nella riunione dell' 11.01.2007; quelli relativi al riordino del PMPN di Piacenza, del PMPS di Nola e di

Polmanteo Roma sono stati invece oggetto di una ulteriore consultazione locale che ha portato ad alcune modifiche condivise.

-ENTI DEL "SOSTEGNO"

Le consultazioni locali hanno evidenziato, nella maggior parte dei casi, una sostanziale condivisione da parte delle RSU e delle OO.SS. territoriali in merito alle scelte operate dalla F.A., anche con riferimento alla quasi generale riduzione delle dotazioni organiche di Cerimant, Serimant, Parchi e Depositi. Qualche piccolo problema si era registrato in alcuni Enti (in particolare: 10° Cerimant e Serimant di Palermo), poi successivamente superato attraverso un secondo e conclusivo confronto.

A detta del Gen. Angelicchio, buona parte delle richieste venute dai tavoli locali sono state recepite dalla F.A., in particolare quelle relative ai posti di Area 3[^] ("civilizzazione"), ed hanno dato luogo ad alcune variazioni in aumento nelle dotazioni organiche di questi Enti, che ha portato però ad un carico maggiore di

organico (60/70 unità) ed una minore compensazione in termini di invarianza della spesa.

Nel suo intervento, FLP DIFESA:

-Ha dato atto alla F.A. che, nella circostanza, gli impegni assunti con le OO.SS. (consultazioni locali e poi tavolo tecnico conclusivo nazionale) sono stati puntualmente rispettati (in altre circostanze, no!);

-Ha chiesto di velocizzare al massimo l'iter di perfezionamento dei nuovi Decreti di struttura dei Poli;

-Ha preso atto che le proposte avanzate dai tavoli locali sono state in buona parte recepite;

-Ha segnalato la necessità per la F.A. di dare risposte e soluzioni alla quasi generale richiesta in materia di reinternalizzazioni dei servizi (in particolare: nel settore vigilanza) e di maggiore civilizzazione;

-Ha evidenziato la necessità di mantenere per gli Enti del settore Tra.mat. gli incrementi organici sollecitati dai tavoli locali, convenendo sul fatto che le relative compensazioni potranno avvenire attraverso i riordini di altri settori della F.A. (era questa la posizione sostenuta dalla nostra O.S. nella riunione del 13.02.2008..... - si veda a tal riguardo il nostro Notiziario n. 21 di pari data).

LINEA EUROPA

Lavoro, Professioni, Viaggi, Cultura

VANI PRELUDI DELLA FUTURA RIUNIFICAZIONE LA “MEZZA” ISOLA CHE NON C'È

di Arianna Nanni

Cipro è l'isola più grande del Mediterraneo orientale, situata a sud della Turchia. È molto bella e dalle sue acque marine nacque Venere, la dea della bellezza femminile, che veniva chiamata perciò ciprigna. Anche la cipria prese il proprio nome da questa isola. Un'isola bella, ma divisa in due dal 1974, quando le milizie filoelleniche dell'Eoka avevano tentato un colpo di Stato per fare di Cipro tutta - maggioranza greca e minoranza turca senza alcuna distinzione - parte integrante della Grecia. Quel sogno soffocò nel sangue e nell'isola il tempo si fermò. A sud della linea dell'armistizio del Ferragosto '74 c'è ancora una Repubblica di Cipro, solo greca però, erede diretta di quella divisa a cannonate. È diventata col tempo piuttosto ricca, sfruttando il proprio ruolo di piazzaforte finanziaria e il levantino senso commerciale dei suoi abitanti ed è turisticamente molto lanciata. Nel 2004 è entrata nell'Unione Europea e da quest'anno ha adottato l'euro come propria moneta. A nord invece - circa un terzo della superficie dell'isola - 40mila soldati di Ankara e 150mila coloni sbarcati anno dopo anno dalle regioni più povere dell'Anatolia hanno rimpolpato le fila dei circa centomila turco-ciprioti «indigeni» e tutti insieme vivono tagliati fuori dal mondo (o quasi) nella “Repubblica che Non C'è”. Ovvero nella Repubblica Turca di Cipro Nord c'è uno Stato autoproclamato che ha tutte le istituzioni per funzionare ma che ha anche un problemino non indifferente: la comunità internazionale si rifiuta di ammetterne l'esistenza. Lo considera il frutto illegittimo di uno stupro subito da uno Stato membro dell'Onu. Una cui risoluzione



vieta a chiunque, tra l'altro, di entrare a Cipro passando dal Nord e di commerciare con quel non-Paese. La “Repubblica che Non C'è” sopravvive dunque grazie alla Turchia che, unica nel mondo, ne riconosce la legittimità e le assicura rifornimenti e contatti col resto del pianeta. Da un porto turco, quello di Mersin, arriva la posta e da lì viene spedita nel mondo quella dei turco-ciprioti. In tutta l'isola ci sono testimonianze storiche dei Templari, dei franchi di Lusingano, dei genovesi, dell'Ordine di Malta e dei Veneziani, ma quelle che sono in mano ai turchi sono abbandonate e in parte in rovina. Negli ultimi tempi queste due comunità stanno cercando di trovare un modo per riunirsi. La Turchia se vuole entrare nella UE deve risolvere questo problema. I primi giorni di questo mese hanno visto un pezzo di muro tra le due comunità finalmente cadere. Via Ledra, simbolo

della divisione, è stata riaperta. La riapertura del passaggio è stata festeggiata dalla popolazione delle due sponde come un preludio della futura riunificazione. Ma il giorno dopo è stata chiusa e per fortuna, dopo alcune ore, riaperta grazie agli uomini dell'Onu. Ma le differenze sono molte e ne menziono una. Due fidanzati, lei turca e lui greco si sono in questi giorni sposati. Buon segno. Ma subito dopo la cerimonia lui è entrato in casa e ne è uscito con una foto e delle candele e agli astanti ha detto “voglio pregare per mio padre, in questo momento, che è stato ucciso dai turchi”. La sposina è fuggita via piangendo. È davvero una cosa difficile riunificare Cipro, ma bisogna continuare a tentare.



ATTUALITA'

L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di Carmen Pace



Le amministrazioni pubbliche e le OO.SS. contrattano con un invitato di pietra: l'efficienza - con la sua collega efficacia - dei servizi, da cui dovrebbero sempre più dipendere le sorti delle retribuzioni future.

Un po' di storia. Dalla metà degli anni '80 si introduce questo concetto, all'inizio fumoso. Gli obiettivi in genere riguardano lo scarto degli atti d'archivio o qualche simile attività di smaltimento di vecchie carte e nulla più.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs.vo 29/1993 tutto cambia - dicono. Perché tutto resti gattopardianamente come prima, sostengono altri.

In realtà, sulla prime, non è così. Ricordiamo tutti fondini e fondoni e furibonde lotte più o meno sommerse per accaparrarsi il compenso per meriti particolari - che Dio ci scampi in futuro dal

ripetersi di simili bizzarrie.

Dal primo CCNL successivo alla contrattualizzazione - che ricordiamo imposta, non sottoscritta dal singolo lavoratore - sono passati tredici anni. Il mondo è talmente cambiato da far apparire strano che si parli ancora in certi termini, ma è così. Nel frattempo anche il Decreto 29 ha cambiato pelle e si è trasformato in D.Leg.vo 165/2001, ma gira gira, siamo fermi ai blocchi.

Le cause.

La dirigenza non è cambiata e, finché non sarà sottoposta a giudizio di merito, reale applicazione dello spoil system, controllo contabile regolare e sistematico da parte degli organi preposti, l'efficienza non potrà essere non si dice garantita, ma nemmeno definita.

La politica concorda periodicamente sul fine - una pubblica amministrazione più

funzionale, snella e trasparente - ma non fornisce buoni esempi.

I metodi da utilizzare per tale fine sono indefiniti e indefinibili. Punire il fannullone, va bene come slogan, ma non significa nulla. Quando un dipendente commette un reato, se ne occupa il codice, ma sulla reale qualità del suo servizio, si torna alle precedenti obiezioni. I responsabili dei settori cambiano a ogni tornata elettorale o ad ogni promozione e con essi anche le indicazioni sul da farsi. Intanto che ci si adegua, cadono i governi e si deve ricominciare.

E da ultimo, ma stiamo schematizzando, molto ancora ci sarebbe da stigmatizzare il ruolo dello stato non è concordemente accettato. Le competenze mutano: negli anni '90 sembrava dovessero diminuire e per questo si sarebbe andati verso un'amministrazione snella e veloce, grazie altresì ai progressi tecnologici.

Tuttavia, siamo tutti cittadini e da questa parte del fiume vediamo bene che le vessazioni si sono moltiplicate, che ciò che oggi è perseguito, domani è incentivato, che la legge o la costituzione dicono una cosa e l'amministrazione periferica o l'ente locale ne pensano un'altra, oltre alla necessità di correre dietro le sentenze e gli orientamenti necessitati che ne derivano. O dove troviamo, di conseguenza, chi adegua la professionalità dei dipendenti, ormai degna di quella di un professionista, ma pagato molto meno?

IL RITORNO DEI DIRITTI




Pronunce giurisprudenziali, Orientamenti della magistratura ordinaria e amministrativa

IL MIRAGGIO DELLA MERITOCRAZIA

di Maria Acquaviva

Spesso si parla di dipendenti “fannulloni” e statali “scroconni” dimenticandosi che, come in ogni famiglia che si rispetti, anche nel pubblico impiego vi può essere “la pecora nera” ovvero il soggetto che produce poco e si assenta molto. E' di pochi giorni fa la notizia che sono ben 1.905 le sentenze di primo grado emesse nel 2007 dalla Corte dei Conti a seguito di segnalazioni sull'argomento e 3.458 i giudizi di responsabilità che attendono una definizione: i colpevoli sono smascherati e puniti! L'argomento non merita generalizzazioni e non si può dimenticare che la macchina della “cosa pubblica” funziona grazie alla presenza di tanti dipendenti diligenti, competitivi ed onesti che costituiscono circa 3 milioni e mezzo di lavoratori. Nasce il sospetto che i media, con questi aggettivi ridondanti, vogliano porre l'attenzione su tali argomenti per distoglierla da altri problemi che i dipendenti pubblici e il Paese sono chiamati ad affrontare quotidianamente.

In questi giorni si parla della necessità di creare un sistema di “meritocrazia” in grado di premiare i soggetti più volenterosi, che con le loro idee, le loro esperienze, il loro lavoro e impegno contribuiscono ad aumentare la quantità e la qualità di un prodotto o di un servizio. Si augura l'adozione dello stesso sistema anche per il lavoratore del pubblico impiego che, nonostante la carenza di mezzi e di un sistema organizzativo adeguato, presta efficacemente il proprio servizio a favore



della collettività.

Bisogna smettere di pensare ai lavoratori pubblici come a numeri o strumenti che devono produrre e basta. I dipendenti pubblici sono esseri umani bisognosi più degli altri lavoratori di essere gratificati per l'opera che svolgono e incentivati a migliorarsi per non cadere nell'appiattimento che, per anni, ha creato l'avanzamento di professionalità legato solo al tempo passato in servizio senza porre attenzione anche alla qualità

del lavoro svolto. Il tempo del cambiamento è vicino e alcune pubbliche amministrazioni in questi anni hanno arruolato nelle loro fila giovani laureati e specializzati che necessitano, per lavorare bene, di un ammodernamento dell'organizzazione del lavoro che i dirigenti, i sindacati ed il potere politico hanno il dovere morale di avviare al più presto.

RETROSCENA



Capo Servizi Stefano D'Argento

Spettacolo & Cultura

I PRIMI BILANCI DELLA STAGIONE CINEMATOGRAFICA

di Carmen Pace

Freschi di cerimonia per l'attribuzione degli oscar 2008 i cosiddetti "Academy awards", oggi non più esclusivi, ma seguiti dai "Golden globe" e da tutta una congerie di altri "awards", premi a vario titolo, ci si ritrova alquanto frastornati, e sempre più scettici.

Se si guarda al panorama internazionale, occorre riconoscere che la vena creativa è in secca. Il principale produttore, gli USA, oltre che una crisi identitaria, sconta, pare, la stanchezza di un centenario di incessante produzione, dopo aver attinto ovunque: storia patria, guerre, amori, biografie, esotismo, sottraendo, in modo palese o dissimulato, idee e protagonisti all'Europa.

Né quest'ultima se la passa meglio. Finita l'epoca delle scuole e dei grandi maestri, si procede a tentoni. La Francia è sempre più dedita a commedie di mestiere. La Spagna conta gli emuli dell'inimitabile Almodovar. La Gran Bretagna appare legata ai cugini d'oltreoceano. Non è un caso che questi tre paesi abbiano fornito i maggiori contributi di statuette all'ultima premiazione. Tenta di affermarsi il cosiddetto "cinema mediterraneo", di cui fiore all'occhiello stagionale è stato "Cous cous", con l'occhio rivolto agli immigrati di seconda o terza generazione.

Le produzioni di paesi emergenti o lontani geograficamente non hanno ancora un grande fascino agli occhi dell'occidente, se non per addetti ai lavori: la Bollywood indiana o le cinematografie dell'est, l'America latina o l'Africa, lavorano prevalentemente ad uso interno o di paesi



limitrofi. L'ultimo capolavoro, se vogliamo considerarlo tale, "Il petroliere", con un istrionico Daniel Day Lewis, è un incubo a senso unico, una tragedia annunciata sullo sfondo di lande desolate dove si massacravano i pionieri dell'oro nero: grande prova recitativa, una colonna sonora martellante all'unisono con le trivelle, nessuna donna all'orizzonte, solo violenza, sudore e lacrime (titolo originale, non a caso: *There will be blood*), ci sarà sangue). Una menzione merita anche "Onora il padre e la madre", diretto dall'anziano maestro Sidney Lumet, ritratto davvero impietoso della società americana - e non solo.

E l'Italia? Commedie sentimentali, comiche di qualità non sempre apprezzabile, bellezze più o meno svestite, resa pressoché totale al botteghino, scomparsa del genere di denuncia sociale. In America premiano i nostri abili artigiani del settore, specialisti in fotografia, costumi, musiche, talvolta.

Resta il fascino del cinema, anche se compresso nella fredda cornice di una multisala con i posti assegnati e il popcorn tentatore. Forse ci salveranno i film d'animazione, la fantasy, la fantascienza, gli effetti speciali: e le nostre banali, umane storie?

Poesie

Mia piccola donna

di Ubaldo Tagliafierro

**Mia piccola donna,
Sorgente d'acqua pura,
Che scorri nella vita, ingenua,
tremolante,
difendi la tua anima contro l'acqua
scura,**

**e quella fonte offrila alle labbra
dell'amante
che a te si chinerà soltanto per amore
e non perché sei fresca, limpida di
cuore.**

**La perla che nascondi è un nettare
brioso,
una musica soave che spandi
tutt'intorno,
una fragola dolcissima di ventre
saporoso,
ineffabile riflesso seminato lungo il
giorno.**

**Molti sono quei che presi dal gustare
Il dolce miele,
lottano ed insidiano il tuo altare;
combatti duramente chi ha il solo
desiderio
di avere il tuo tesoro ed ha le mani
sporche,**

**ma quelle meraviglie aprile al
guerriero
che con lealtà e coraggio e non a torto
pretenderà per sempre la sua unica
regina,
a lui offri quel fiore,
la tua pelle di mattina.**

**Riempi col tuo succo
Il calice dorato
Di chi con il suo ardore lo meriti
realmente,**

**a lui concedi tutto
e nulla andrà sprecato
donagli te stessa, completamente;
fondendoti con esso avrai la
conoscenza
di tutta la tua vita, di tutta la tua
essenza.**

**Io?
Non so vedermi che con occhi
grandi e neri,
dentro un fiume torbido, subdolo,
strisciante,
assorto pazzamente in inutili
pensieri,
che grida, grida, e sa di essere
seccante,
che dice di inseguire il mondo,
l'universo,
che nel suo cuore tenero, giace, in
fondo, perso.**

Gli effluvi dell'anima

di Francesco Cibelli

*Nei ritiri spirituali e conventuali
rifugio dalle gelide realtà virtuali,
dalle macchine collegate all'elettricità
ed apro il cuore al soffio della divinità.*

*Nell'alba il profumo dei fiori dai mille
colori
e il gaudio dei frutti dai succulenti
sapori.*

*La gioia degli uccelletti liberi e
cinguettanti
è la stessa dei miei fratelli e dei loro
canti squillanti.*

*Ovunque regna la pace e l'armonia,
s'inebria l'anodina anima mia;
s'immedesima con nostra madre
natura,*



fluttua nel vento e nell'aria pura.

*Ci raduniamo in un cerchio fraterno,
recitiamo le lodi al padre nostro eterno,
Cantiamo inni di gioia e di felicità,*

la forza dell'unione è già realtà.

*Tutti insieme laviamo, insieme
cuciniam,
servi l'uno dell'altro tutti siam.
Il tempo scorre tra abbracci e baci,
sincere confidenze e giochi veraci.*

*Ed ancora regna la pace e l'armonia,
s'inebria l'anodina anima mia,
s'immedesima con nostra madre
natura,
fluttua nel vento e nell'aria pura.*

Tempi & Luoghi

Sagre, Feste, Loisir

EVENTI

MAGGIO DI SAN PELLEGRINO

CHE COSA? La manifestazione si celebra in ricordo di un vento miracoloso avvenuto nel 1004, quando nei pressi dell'allora "Castro Contranense" morirono – travolti da una piena d'acqua causata da piogge torrenziali – un vecchio pellegrino ed un suo giovane accompagnatore diretti a Roma, ai quali la sera prima la comunità castellana aveva rifiutato l'ospitalità. Grazie ad un sogno rivelatore il mattino successivo furono rinvenuti i corpi dei due viandanti, ma la cosa più sorprendente fu il fatto che il bastone dell'uomo più anziano, di pioppo stagionato, venne ritrovato pieno di germogli e fiorito.

QUANDO? DAL 30 APRILE AL 1 MAGGIO

DOVE? GUALDO TADINO (PG)



CONCERTI

"FRANCESCO RENGÀ IN CONCERTO"

Che cosa? Francesco Rengà in concerto

Quando? Il 29 Aprile 2008

Dove? "Teatro LA FENICE" Senigallia (AN)



... "Fuori Pagina"

COME IL CERVELLO RICONOSCE LA LINGUA MADRE

I risultati di uno studio, coordinato da Alice Mado Proverbio del laboratorio di Elettrofisiologia cognitiva del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Roberta Adorni, e Alberto Zani, ricercatore dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano-Segrade dimostrano che esiste una regione del cervello, chiamata area per la forma visiva delle parole, localizzata nel cosiddetto giro fusiforme sinistro della corteccia occipito/temporale, che riconosce automaticamente la forma delle lettere e delle parole, ed è molto sensibile ai livelli di familiarità delle stesse.

"Abbiamo condotto la nostra ricerca su 15 interpreti simultanei italiani di elevata professionalità la cui competenza dell'inglese era indistinguibile (ai fini professionali) da quella della lingua madre", spiega Alice Mado Proverbio, "constatando che componenti indipendenti dell'attività bioelettrica cerebrale distinguono la lingua madre da qualunque lingua appresa in età scolare, anche se la padronanza è elevatissima ed equivalente a quella della lingua nativa".

In particolare, una prima onda d'attività (chiamata N170) sulla regione visiva sinistra del cervello, osservabile tra 150 e



200 ms dopo la presentazione di una parola, ha una grandezza diversa a seconda che la parola letta appartenga alla lingua madre o a lingue apprese successivamente, cioè dopo i 5 anni di vita. Questo fenomeno è dovuto al fatto che l'apprendimento della lingua nativa, in persone monolingui, si verifica contemporaneamente all'acquisizione delle conoscenze concettuali e normative, come pure delle esperienze corporee e sensoriali.

FLP News

DIRETTORE:

Marco Carlomagno

DIRETTORE RESPONSABILE:

Roberto Sperandini

COMITATO EDITORIALE:

Lauro Crispino, Roberto Sperandini, Vincenzo Patricelli

Sito www.flp.it e-mail: flpnews@flp.it**REDAZIONE:** Via Roberto Bracco, 45 – 80133 Napoli**REDAZIONE ROMANA:** Via Piave, 61 – 00187 Roma**COMITATO DI REDAZIONE:** Stefano D'Argento, Alessio Boghi, Michele Moretti, Arianna Nanni.Indirizzi e-mail: alessio.boghi@flp.it;michele.moretti@flp.it; stefano.dargento@flp.it;arianna.nanni@flp.it**EDITORE:** FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**Registrazione Tribunale di Napoli**

n. 24 del 01.03.2004

Iscrizione al R.O.C. n. 12298**PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE:****FLP News**

FLP News è un periodico gratuito di informazione culturale, politica, sindacale e sociale, dell'Associazione Sindacale FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), che informa, tutela e assiste i lavoratori italiani.

E' diffuso in formato cartaceo e disponibile online. Può essere scaricato dal sito internet www.flp.it; in tale sito troverete anche informazioni aggiornate relative ai singoli settori sindacali, nonché tutte le indicazioni per iscriversi alla FLP. Chiunque può collaborare con la redazione, inviando notizie, commenti o articoli da pubblicare in formato Word, all'indirizzo e-mail: flpnews@flp.it

I contenuti espressi negli articoli firmati dai collaboratori, sia interni che esterni, sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto la FLP.

Associato USPI

Unione Stampa Periodica Italiana Pubblicità

FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche)

Via Piave 61 00187 Roma

Tel. 0642000358 Fax 0642010268

e-mail: flpnews@flp.it www.flp.it**RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE**

Grazie alla legge 289 e alla delibera CIPE successiva le imprese che incrementano i propri investimenti pubblicitari in campagne su mezzi locali certificati, anche per l'anno 2006, otterranno delle agevolazioni fiscali.

Le informazioni e la modulistica per richiedere il credito d'imposta sono disponibili all'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate:

[Http://www1.agenziaentrate.it/dre/abruzzo/cop/bonus_publicita.htm](http://www1.agenziaentrate.it/dre/abruzzo/cop/bonus_publicita.htm)

Segreteria Generale FLP

Via Piave 61, 00187 Roma

Tel.1: 06/42000358

Tel.2: 06/42010899

Fax: 06/42010628

e-mail: flp@flp.it - www.flp.it**CONTRIBUENTI.IT**

ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI

Lo Sportello del Contribuente®

DIFENDI I TUOI DIRITTI*Non farti spennare come un pollo!!!***Iscriviti a Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani**Oltre all'informazione e all'assistenza gratuita in tema di fisco e tributi, riceverai in omaggio il periodico mensile **Contribuenti.it**.Per associarti compila il form presente sul sito www.contribuenti.it e versa il contributo annuo di € 50,00, sul C/C n. 45457231, intestato a Associazione Contribuenti Italiani - Contribuenti.it.**WWW.CONTRIBUENTI.IT**

L'INSERTO di FLPNEWS



Riscatto degli anni di laurea: CIRCOLARE INDAP DEL 24 FEBBRAIO 1999

PREMESSA.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il 12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all'estero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Le indicate disposizioni si applicano, altresì, a tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, come più specificamente si dirà nel successivo punto 3 della presente circolare, con l'avvertenza che anche per queste ultime rimangono immutate le modalità di accettazione e pagamento

già in vigore nelle singole gestioni previdenziali.

1. CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO.

1.0.1. L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 dispone che la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di studio, prevista dall'art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificata dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS, ai fondi sostituitivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che comprendono le cinque casse pensioni gestite da questo Istituto. Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall'art.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e semprechè sia stato conseguito il titolo stesso. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi legali previsti dalla citata legge n. 341/1990, che sono:

- a) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
- b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
- c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Si rammenta che la facoltà di riscattare gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari era consentita, per gli iscritti alle Casse pensioni già gestite dagli Istituti di previdenza, solamente se la laurea o il corso universitario fosse stato titolo richiesto per l'ammissione a determinate posizioni di lavoro o per la progressione in carriera; tale presupposto è venuto meno, con la conseguenza che, a far data dal 12 luglio 1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere riscattati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto.

Inoltre, la valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione all'Università e non più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea. Qualora il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, il legislatore ha dato altresì facoltà di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale è che i periodi richiesti non devono risultare già riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997.

È opportuno acquisire, a tal fine, autocertificazione dell'interessato, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

1.0.2. La nuova disciplina si applica alle domande presentate all'Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data. Le domande presentate prima del 12 luglio 1997 e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni di legge all'epoca vigenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 184. Le domande di riscatto nelle ex Casse pensioni amministrate dall'Istituto, da presentare nei termini temporali previsti dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Università (dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale); tale documentazione può essere sostituita con autocertificazione dell'interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

1.1. Determinazione degli oneri di riscatto.

1.1.1. L'onere di riscatto viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva complessiva posseduta dall'interessato, agli effetti dell'art. 1, commi 12 e 13, della stessa legge di riforma (calcolo della pensione secondo il sistema misto e retributivo) e con riferimento alle disposizioni che prevedono la liquidazione delle pensioni esclusivamente con il sistema contributivo.

1.1.2. Sistema di calcolo retributivo.

Se i periodi oggetto di riscatto sono da collocare temporalmente fino al 31 dicembre 1995, questi incideranno sull'anzianità contributiva posseduta dall'interessato alla suddetta data. Pertanto, l'iscritto risulterà destinatario di un trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo (nel caso di anzianità contributiva pari o superiore a 18

anni alla data del 31 dicembre 1995) o misto (nel caso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla predetta data) ed il relativo onere di riscatto andrà determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962. Per calcolare la riserva matematica anzidetta, si determina, al momento della domanda, il beneficio pensionistico teorico relativo agli anni del corso legale di studi oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione determinati sulla base dell'anzianità contributiva dell'iscritto comprensiva e non del periodo da riscattare. La differenza così ottenuta dovrà essere capitalizzata in base ai coefficienti indicati nelle apposite tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981).

A tale proposito, si precisa che il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo in argomento prevede l'aggiornamento dei coefficienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo della riserva matematica.

Si precisa che, fino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale relativo ai nuovi coefficienti attuariali, in base ad un orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso per motivi di uniformità con il regime generale INPS, trovano applicazione le tariffe contenute nel citato decreto ministeriale del 19 febbraio 1981. Pertanto, ai soli fini del calcolo dell'onere di riscatto, anche per gli iscritti a questo Istituto, vanno utilizzate le tabelle distintamente considerate per uomini e donne.

Poichè l'onere di riscatto deriva dalla capitalizzazione della quota differenziale di pensione come sopra individuata, le modifiche intervenute negli ultimi anni nel calcolo della pensione incidono sul procedimento di determinazione di tale onere. Più particolarmente, si vuole dire che se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (vale a dire anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503/1992), occorre far riferimento alla quota A della

DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

pensione da calcolarsi con il sistema retributivo qualunque sia l'anzianità contributiva posseduta alla predetta data. In questo caso, per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovrà moltiplicare la retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo fino al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto.

Per i periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1993, occorre invece far riferimento alla quota B della pensione ed in questo caso per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovrà moltiplicare il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo successivo al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto, per la retribuzione media annua contributiva determinata alla data di presentazione della domanda, secondo l'ampiezza del periodo di riferimento indicata dall'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 503/1992, modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995. Si ricorda che dal 1 gennaio 1996, al fine di individuare la predetta retribuzione media annua contributiva, andranno indicati anche gli importi del trattamento accessorio eventualmente percepiti in attività di servizio a partire dalla data medesima (art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314). Per quanto concerne le fattispecie che comportano la determinazione dell'onere per periodi oggetto di riscatto da liquidarsi con il sistema retributivo, si menziona, come esempio, il caso del dipendente, in possesso di un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il quale riscatti un periodo collocato anteriormente al 1 gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni. Si tratta, infatti, di ipotesi in cui il calcolo della pensione complessiva è effettuato esclusivamente con il sistema retributivo. Rientra nelle predette fattispecie anche l'ipotesi in cui il periodo oggetto di riscatto, collocato

antecedentemente al 1 gennaio 1996, non comporti il superamento del limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995 ed il calcolo della pensione è da effettuarsi con il sistema misto. Analoga ipotesi da considerare è quella del lavoratore assunto dal 1 gennaio 1996 il quale, riscattando un periodo collocato temporalmente in data anteriore al 31 dicembre 1995, sarà destinatario del calcolo della pensione secondo il sistema misto.

1.1.3. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

I principi dettati dal decreto legislativo n. 503/1992, in ordine all'ampliamento del periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile, comportano che siano stabilite, anche per gli iscritti a questo Istituto, modalità di accredito della retribuzione teorica in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto, qualora questi ricadano nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell'onere di riscatto o della liquidazione del trattamento pensionistico.

Al riguardo, tenuto conto che, per effetto del decreto legislativo n. 503/1992, il trattamento di pensione è la risultante di due quote da rilevare sulla base di due distinti periodi di riferimento, si precisa che:

in corrispondenza dei periodi di riscatto che ricadono entro il 31 dicembre 1992, non è necessario accreditare alcuna retribuzione in quanto la stessa è ininfluente ai fini del calcolo della quota A di pensione calcolata alla data della domanda di riscatto, dovendosi tale quota determinare sulla base della retribuzione effettivamente percepita all'atto della presentazione della stessa domanda di riscatto;

in corrispondenza dei periodi di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1993, atteso che tra i periodi di riferimento delle retribuzioni pensionabili ed il periodo oggetto di riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale e non vi è alcuna

indicazione normativa che disciplini la fattispecie, la retribuzione da accreditare può essere individuata in quella media pensionabile determinata applicando il procedimento previsto per la liquidazione della pensione.

La retribuzione da accreditare è, pertanto, così determinata:

1) si calcola la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando integralmente il procedimento previsto per la liquidazione della pensione;

2) si determina il quoziente tra la retribuzione media pensionabile predetta ed il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni individuato in relazione all'anno solare in cui si collocano le retribuzioni da accreditare in corrispondenza del periodo riscattato, in base ad apposita tabella relativa all'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto (in allegato si forniscono le tabelle relative agli anni 1998 e 1999). La retribuzione così ottenuta rappresenta quella da imputare al periodo riscattato.

1.1.4. Sistema di calcolo contributivo.

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica, ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

La retribuzione di riferimento, cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti (andando a ritroso dalla data di presentazione dell'istanza di riscatto) per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria a questo Istituto; qualora si rinviengano meno di dodici mensilità, si procederà alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Nell'individuare i dodici mesi meno remoti nei quali ricercare la retribuzione contributiva, non sono, pertanto, da considerare:

- periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;
- periodi per i quali è prevista la copertura pensionistica attraverso l'istituto della contribuzione figurativa;
- periodi di prosecuzione volontaria.

Sulla retribuzione di riferimento, come sopra individuata, sarà applicata l'aliquota contributiva vigente alla data della domanda e, per la quantificazione dell'onere, il contributo così calcolato su base annua sarà rapportato al periodo oggetto di riscatto.

1.1.5. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

La retribuzione, presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo riscattato, è accreditata sulla posizione assicurativa dell'iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in esame, dalla data della domanda di riscatto. A quest'ultimo riguardo, si rammenta che in base all'art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentate a mezzo lettera raccomandata, si considera come data di presentazione quella di spedizione.

Per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997, ai fini del riscatto di periodi collocati temporalmente a partire dal 1 gennaio 1996 da valorizzare con il sistema di calcolo contributivo, il relativo onere sarà determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 184/1997, con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda che, nei casi di trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, l'art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i periodi di studio riscattati non concorrono al

raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo. In sintesi, relativamente ai periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1996, si opererà come segue:

1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema retributivo del calcolo della pensione), la determinazione dell'onere di riscatto avverrà comunque con le modalità indicate dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente inciderà sull'anzianità contributiva complessiva utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico;

2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema misto del calcolo della pensione), l'onere di riscatto per il corrispondente periodo sarà determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto, in un sistema di calcolo pensionistico prorata, i periodi che si collocano temporaneamente dal 1 gennaio 1996 in poi incidono sull'importo del trattamento di pensione solo incrementando il montante individuale contributivo;

3) qualora si tratti di neo assunto dopo il 1 gennaio 1996 (sistema contributivo del calcolo della pensione), l'onere di riscatto verrà determinato con il calcolo contributivo sopra specificato. In via esemplificativa, vengono presi in considerazione due casi di riscatto per illustrare il procedimento da seguire ai fini del calcolo del relativo onere.

Primo caso.

Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1 novembre 1993 - 31 ottobre 1997, presentata in data 1 dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 15 novembre 1998.

1) la collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto comporta che, ai fini della pensione, esso è da valutarsi in parte secondo il procedimento della quota B del sistema retributivo (10 novembre 1993 - 31 dicembre 1995) ed in parte secondo il sistema contributivo (1 gennaio 1996 - 31

ottobre 1997). L'onere per il periodo da riscattare che si colloca in quota B dovrà, pertanto, essere determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 legge n. 1338/1962.

2) a tal fine, per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest'ultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di riscatto ed il 1 novembre 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.

3) Ne consegue che necessita, quindi, determinare le retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza dell'intero periodo oggetto di riscatto. Dovrà, pertanto, essere individuata la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, che è costituita, nel caso specifico, dalla media delle retribuzioni percepite nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensive anche dell'eventuale trattamento accessorio.

4) Per la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto, dovrà essere attribuita al predetto periodo la retribuzione media dei mesi di novembre e dicembre 1998 di cui sopra, svalutata, in base ai coefficienti di variazione del costo della vita come specificato in circolare, per gli anni dal 1993 al 1996, atteso che tale retribuzione non è soggetta ad adeguamento per l'anno di presentazione della domanda e per quello immediatamente precedente.

5) Successivamente, si dovrà procedere alla determinazione della quota di

DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 2).

6) L'onere del riscatto del periodo in quota B è dato dalla capitalizzazione della quota di pensione come determinata al punto 5), sulla base dei coefficienti attuariali del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.

7) Per la determinazione dell'onere per il riscatto del periodo da valutarsi ai fini pensionistici secondo il sistema contributivo, dovrà applicarsi l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda sulla retribuzione di riferimento, la quale non è altro che quella media spettante nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensiva del rateo di 13 mensilità moltiplicata per dodici. Per la quantificazione dell'onere, il contributo, così calcolato su base annua, dovrà essere rapportato al periodo 1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997, oggetto di riscatto.

8) La retribuzione teorica da accreditare in corrispondenza del periodo di riscatto da valutarsi con il sistema contributivo è la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, ovviamente rapportata al periodo riscattato.

9) L'onere complessivo di riscatto sarà dato dalla somma degli oneri parziali risultanti ai punti 6) e 7).

Secondo caso.

Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni quattro, periodo 1 novembre 1990 - 31 ottobre 1994, presentata in data 1 dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 19 aprile 1995.

1) La collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto prima del 1 gennaio 1996, comporta che, ai fini pensionistici, esso è da valutarsi interamente con il sistema retributivo e, precisamente, secondo il procedimento della quota A per il periodo 1 novembre 1990 - 31 dicembre 1992 e secondo il procedimento della quota B per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 ottobre 1994. L'onere per il periodo da riscattare sarà, pertanto, interamente determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962.

2) La quota di pensione alla data di presentazione della domanda, relativa al

periodo da riscattare collocato in quota A, sarà calcolata moltiplicando la retribuzione spettante al dipendente all'atto di presentazione della domanda stessa, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale dell'aliquota di rendimento corrispondente al periodo da riscattare fino al 31 dicembre 1992 e l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità contributiva pari a zero.

3) Come precisato in circolare, non si presenta necessario accreditare alcuna retribuzione in corrispondenza del periodo di cui al punto 2), risultando la stessa ininfluente nel calcolo della quota A.

4) Per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest'ultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 1 gennaio 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.

5) Per quanto concerne la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto ricadente in quota B, si rinvia al procedimento illustrato per il caso precedente ai punti 3) e 4), afferenti la individuazione della retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, e la determinazione delle retribuzioni da accreditare.

6) Dovrà procedersi, quindi, alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 4) del presente caso.

7) L'onere di riscatto è dato dalla capitalizzazione della somma delle quote di pensione afferenti i periodi da riscattare collocati in quota A ed in quota B (v. punti 2 e 6).

2. RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO E DI ASPETTATIVA.

2.1. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 ha esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria la facoltà di riscatto di periodi di lavoro effettuati all'estero che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114. Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 luglio 1998 è stato pubblicato il regolamento n. 1606/98, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e modifica, altresì, il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici. In conseguenza di tale estensione, dal 25 ottobre 1998 - data di entrata in vigore del cennato regolamento - è riconosciuta anche ai pubblici dipendenti la possibilità di cumulare i periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunità europea ai fini dell'acquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni, facendo così venire meno la necessità di riscatto per la valutazione di tali periodi. Con successiva circolare saranno indicate tutte le ipotesi di valorizzazione dei periodi di lavoro comunque prestati presso Stati esteri.

2.2. L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997, consente ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980,

DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, di chiedere il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di aspettativa medesima, semprechè gli stessi non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa. Si precisa che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato, il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

Tale facoltà, successivamente, è stata estesa, con la legge n. 333/1985, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Per gli iscritti alle casse pensioni già gestite dagli istituti di previdenza, la facoltà di chiedere il riscatto dell'indicata aspettativa non è esercitabile, a meno che non abbiano servizi pregressi prestati alle dipendenze dello Stato. Fanno peraltro eccezione, in quanto dipendenti statali, gli iscritti alla Cassa per gli ufficiali giudiziari, per gli aiutanti ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonchè i segretari comunali iscritti alla ex CPDEL ed i dipendenti di enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per i quali in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, la possibilità di essere posti in aspettativa per seguire il coniuge chiamato a prestare servizio all'estero viene disciplinata con le stesse norme già dettate dalla stessa legge n. 26/1980.

Anche per questo tipo di riscatto, l'onere sarà determinato secondo le nuove modalità indicate dall'art. 2 commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo in esame, come sopra dettagliatamente specificate.

Si precisa che l'esercizio della facoltà di riscatto può riguardare anche periodi di aspettativa effettuati prima del 12 luglio 1997, fermo restando che qualora l'istanza di riscatto sia stata presentata anteriormente, verrà d'ufficio differita a tale data.

Per tutti gli altri casi per i quali non trova applicazione la legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, si ricorda che i periodi di aspettativa concessi dopo il 31 dicembre 1996 sono riscattabili nella misura massima di tre anni, così come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

3. ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO.

3.1. Le modalità di riscatto contenute ai

commi 3, 4 e 5, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 sopra illustrate, trovano applicazione in tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

A questo proposito, oltre ai periodi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo in esame, sono da considerare, con riferimento a quanto disposto con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564: i periodi di astensione facoltativa per maternità non coperti da assicurazione e collocati temporalmente al di fuori dal rapporto di lavoro, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che l'assicurata possa far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 2, comma 5); i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa (art. 5); i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato nonchè i periodi corrispondenti a tipologie di inserimento nel mercato del lavoro, non soggetti ad iscrizione previdenziale (art. 6).

Al riguardo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca, nonchè le tipologie di ingresso al mercato del lavoro, ammessi al riscatto in base al citato articolo; i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7); i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei confronti degli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico (art. 8, come integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278).

Il presidente: Seppia

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione con decorrenza nell'anno 1998 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992.

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei

Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo
1920	1.582,38	1940	1.052,43	1960	19,3835	1980	3,5025
1921	1.337,51	1941	909,567	1961	18,8902	1981	2,9589
1922	1.345,58	1942	786,948	1962	17,8631	1982	2,5517
1923	1.353,42	1943	469,254	1963	16,4351	1983	2,2388
1924	1.307,40	1944	105,594	1964	15,3403	1984	2,0157
1925	1.163,83	1945	53,6136	1965	14,6478	1985	1,859
1926	1.078,91	1946	45,428	1966	14,2727	1986	1,7555
1927	1.180,09	1947	29,0314	1967	13,9706	1987	1,6648
1928	1.273,35	1948	26,4746	1968	13,7459	1988	1,5805
1929	1.253,31	1949	26,0922	1969	13,3008	1989	1,4842
1930	1.294,34	1950	26,4474	1970	12,6647	1990	1,3849
1931	1.432,73	1951	24,1059	1971	12,0486	1991	1,2856
1932	1.471,30	1952	23,565	1972	11,3082	1992	1,2279
1933	1.563,74	1953	23,2455	1973	10,0953	1993	1,1777
1934	1.648,84	1954	22,7296	1974	8,6118	1994	1,1295
1935	1.625,76	1955	22,2513	1975	7,3786	1995	1,0613
1936	1.511,59	1956	21,159	1976	6,3235	1996	1,015
1937	1.380,91	1957	20,5481	1977	5,3715	1997	1
1938	1.282,43	1958	19,7931	1978	4,7702	1998	1
1939	1.228,19	1959	19,8719	1979	4,139		

DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA

redditi da lavoro autonomo validi per l'anno 1998 per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992.



Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo
1920	1.610,87	1940	1.071,38	1960	19,7324	1980	3,5655
1921	1.361,58	1941	925,939	1961	19,2302	1981	3,0122
1922	1.369,80	1942	801,113	1962	18,1846	1982	2,5976
1923	1.377,78	1943	477,701	1963	16,7309	1983	2,2791
1924	1.330,93	1944	107,495	1964	15,6164	1984	2,052
1925	1.184,78	1945	54,5786	1965	14,9115	1985	1,8925
1926	1.098,33	1946	46,2457	1966	14,5296	1986	1,7871
1927	1.201,33	1947	28,536	1967	14,2221	1987	1,6948
1928	1.296,27	1948	26,9511	1968	13,9933	1988	1,6089
1929	1.275,87	1949	26,5619	1969	13,5402	1989	1,5109
1930	1.317,64	1950	26,9235	1970	12,8927	1990	1,4098
1931	1.458,52	1951	24,5398	1971	12,2655	1991	1,3087
1932	1.497,78	1952	23,9892	1972	11,5117	1992	1,25
1933	1.591,89	1953	23,6639	1973	10,277	1993	11,989
1934	1.678,52	1954	23,1387	1974	8,7668	1994	11,498
1935	1.655,03	1955	22,6518	1975	7,5114	1995	10,804
1936	1.538,80	1956	21,5399	1976	6,4373	1996	1,0333
1937	1.405,77	1957	20,918	1977	5,4682	1997	1,018
1938	1.305,52	1958	20,1494	1978	4,8561	1998	1
1939	1.250,29	1959	20,2296	1979	4,2135	1999	1

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per l'anno 1998 per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992.



Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo
1920	2.762,65	1940	1.629,80	1960	25,3287	1980	3,9773
1921	2.321,94	1941	1.399,59	1961	24,4297	1981	3,3221
1922	2.322,68	1942	1.203,15	1962	23,0734	1982	2,8308
1923	2.322,86	1943	712,804	1963	21,3013	1983	2,4404
1924	2.230,97	1944	159,358	1964	19,9589	1984	2,1876
1925	1.974,51	1945	80,3822	1965	18,9841	1985	1,9965
1926	1.819,80	1946	67,6614	1966	18,4706	1986	1,8649
1927	1.978,81	1947	41,4741	1967	17,9702	1987	1,7665
1928	2.122,64	1948	38,9097	1968	17,6076	1988	1,6678
1929	2.076,87	1949	38,0903	1969	16,9939	1989	1,5501

1930	2.132,10	1950	38,3479	1970	16,0463	1990	1,4475
1931	2.345,92	1951	34,715	1971	15,161	1991	1,3476
1932	2.394,56	1952	33,0722	1972	14,2405	1992	1,2663
1933	2.529,59	1953	32,2168	1973	12,7993	1993	1,2037
1934	2.650,99	1954	31,1556	1974	10,6293	1994	1,147
1935	2.597,84	1955	30,0929	1975	8,998	1995	1,0781
1936	2.400,49	1956	28,4645	1976	7,6589	1996	1,0275
1937	2.179,35	1957	27,7273	1977	6,4315	1997	1
1938	2.011,28	1958	26,2706	1978	5,672	1998	1
1939	1.914,09	1959	26,1912	1979	4,8595		

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per l'anno 1999 per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992: quota B. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 303



Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo	Anno	Importo
1920	2.828,20	1940	1.669,67	1960	25,9722	1980	4,0834
1921	2.377,11	1941	1.433,88	1961	25,0517	1981	3,411
1922	2.377,94	1942	1.232,68	1962	23,6621	1982	2,9067
1923	2.378,20	1943	730,328	1963	21,846	1983	2,5061
1924	2.284,20	1944	163,282	1964	20,4705	1984	2,2466
1925	2.021,68	1945	82,3654	1965	19,4717	1985	2,0505
1926	1.863,34	1946	69,3339	1966	18,9461	1986	1,9155
1927	2.026,23	1947	42,5011	1967	18,4339	1987	1,8146
1928	2.173,58	1948	39,875	1968	18,063	1988	1,7134
1929	2.126,79	1949	39,037	1969	17,4346	1989	1,5926
1930	2.183,42	1950	39,3027	1970	16,4623	1990	1,4873
1931	2.402,47	1951	35,5811	1971	15,556	1991	1,3847
1932	2.452,37	1952	33,8989	1972	14,6125	1992	1,3014
1933	2.590,76	1953	33,0238	1973	13,1344	1993	1,2371
1934	2.715,20	1954	31,9373	1974	10,9083	1994	1,1789
1935	2.660,87	1955	30,8495	1975	9,2348	1995	1,1083
1936	2.458,82	1956	29,1817	1976	7,8611	1996	1,0563
1937	2.232,39	1957	28,4273	1977	6,6018	1997	1,0282
1938	2.060,31	1958	26,9352	1978	5,8224	1998	1
1939	1.960,83	1959	26,8551	1979	4,9888	1999	1